OSSERVAZIONI BOZZA DECRETO GIUSTIZIA

In una panoramica generale del codice di procedura civile, si renderebbe opportuno una riforma organica che prevedesse:

Il giudizio disciplinato secondo il rito del lavoro per tutti i procedimenti ordinari ex artt. 409 cpc e segg.

rito camerale

rito sommario

riti speciali (separazione e divorzi)

La previsione che tutti i termini processuali siano termini perentori ( rispetto obbligatorio dei termini da parte di tutti i soggetti del processo -parti - consulenti - magistrati)

Questo semplice espediente renderebbe più snello e meno faragginoso l'attuale processo civile, diviso e suddiviso in 5/6 riti diversi, inciderebbe in modo determinante sui tempi del procedimento visto che le parti alla proposizione del giudizio debbono indicare necessariamente tutte le motivazioni di fatto e di diritto a supporto delle domande e tutti i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere.

La previsione della perentorietà di tutti i termini processuali riequilibrerebbe la posizione delle parti che attualmente vede gli avvocati gravati di un gran numero di termini di scadenza, mentre i consulenti ed i magistrati non gravati da detta previsione, per cui è rimessa alla singola sensibilità

del soggetto l'emissione del provvedimento o il deposito dell'elaborato peritale nei termini indicati;

In ordine alla bozza del decreto giustizia civile:

In merito alla previsione della negoziazione, non è chiaro se questo nuovo istituto convive con la media conciliazione obbligatoria oggi in vigore, in caso positivo i due istituti si sovrappongono in molti casi, ed essendo entrambi condizioni di procedibilità del giudizio va chiarito quando allora si può proporre utilmente la domanda giudiziale. Se l'intenzione è quella di far convivere i due istituti sarebbe opportuno chiarire che le parti possono scegliere liberamente se proporre la negoziazione assistita o la media conciliazione, stabilendo il principio della scelta rimessa al primo delle parti che la propone; la conclusione di uno dei due procedimenti scelti determina la procedibilità della domanda in sede giudiziale.

art. 3 improcedibilità della domanda (valore del giudizio)

ART. 3. (Improcedibilità)

1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a controversie disciplinate dal codice  del consumo, a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e  natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di  negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo  precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende  proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti  cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di  procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena  di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva  che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la  scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la  negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni  per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli  37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive modificazioni.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di  procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il  periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;  b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui  all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;  c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;  d) nei procedimenti in camera di consiglio;  e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude  la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e  mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda,  all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al  patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a  depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione  può  essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la  documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può  stare in giudizio  personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto.

sarebbe opportuno prevedere che: **se all'esito del giudizio civile l'importo che si riconoscerà dovuto all'attore sarà inferiore al 40% rispetto a quanto domandato, l'attore non avrà diritto al ristoro delle spese legali.**

Questa previsione dovrebbe evitare ipotesi di proposizione della domanda "gonfiata" anche al fine di superare la condizione di improcedibilità del giudizio

 ART. 5. (Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)

1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono,  costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme  imperative e all’ordine pubblico. 3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti  dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del  processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ci  autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha  partecipato.

**sarebbe opportuno inoltre prevedere una agevolazione fiscale (registrazione a tassa fissa ) di tutti gli atti di accordo che si raggiungono in sede di negoziazione**

( CI DEVE ESSERE UNA CONVENIENZA IMMEDIATA PER TUTTI NELL'ACCORDO)

ART.6.(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può  essere conclusa tra coniugi al fine  di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili  del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero  2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle  condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli  maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei  provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte è obbligato a  trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il  matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di  cui all’articolo 5.

4. All’avvocato che vìola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al  periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste  dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. All’articolo 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una  soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di  scioglimento del matrimonio;».

**prevedere l'applicazione anche a questi casi delle agevolazione fiscali, per i trasferimento di immobili tra i coniugi già oggi previsti per i provvedimenti di separazione e divorzio emessi dal Tribunale**

la mancata previsione renderebbe più conveniente per i coniugi la scelta del procedimento giudiziale

 ART. 15. (Dichiarazioni rese al difensore)

1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 257-bis è aggiunto il seguente:   «257-ter. (Dichiarazioni scritte) - La parte può  produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio,  dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a  norma dell’articolo 252, ne attesta l’autenticità.  Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può  essere utilizzata in giudizio, delle  conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può  disporre anche d’ufficio che sia chiamato a  deporre come testimone.».

prevedere che **nell'ipotesi in cui le dichiarazioni scritte rese al difensore ed utilizzate nel giudizio, vengano contestate dalla controparte e la contestazione all'esito si menifesti infondata, il Giudice potrà aumentare sino al 50% l'importo liquidato per le spese legali ponendolo a carico della parte soccombente.**

Ciò doverebbe essere un valido deterrente acchè la contestazione della dichiarazione scritta, possa essere utilizzata al solo fine di reiterare la dichiarazione e allungare i tempi del giudizio.

ART. 17. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.  Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l’articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il  fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di  iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre  il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l’articolo 557 è sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). Eseguita l’ultima notificazione,  l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e  la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.  Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per  l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci  giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’art. 555,  ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena  restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia  quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla  consegna al creditore.».

sarebbe opportuno prevedere che **L'ufficiale giudiziario comunicasse a mezzo PEC al creditore l'avvenuta esecuzione del pignoramento, e che i termini decorrano dalla comunicazione stessa.**

La previsione si rende necessaria in quanto i termini a disposizione dell' ufficale giudiziario per eseguire il pignoramento sono abbastanza ampi (90 gg. dalla notifica del precetto) e per il creditore procedente diventerebbe estremamente oneroso avere un controllo di quando ciò avvenga, si aggiunga che negli uffici giudiziari grandi, i tempi tra l'esecuzione del pignoramento e la disponibilità degli atti agli sportelli possono essere anche ampi.

La semplice previsione della comunicazione a mezzo PEC eviterebbe le inutili verifiche sull'esecuzione del pignoramento da parte del creditore procedente da una parte e dall'altra che il creditore possa sapere del pignoramento a termini o già scaduti o nell'imminenza della scadenza.

E' di grande urgenza intervenire sul procedimento di sfratto e di liberazione degli immobili oggi

fortemente e gravemente lesivo del diritto di proprietà.

Sarebbe opportuno la previsione **che ai fini della validità del contratto di locazione lo** stesso debba avere la **forma scritta** (previsone già vigente) **debba essere registrato** ( giurisprudenza altalenante attualmente) il **pagamento del canone possa avvenire solo in modo tracciabile** (bonifico vaglia assegno) – occorrerebbe una deroga al principio generale previsto dall'art.1227 c.c. che prevede che le obbligazioni si estinguono con moneta avente corso legale, e quindi anche in contanti-

**liberazione degli immobili per morosità:**

nell'ipotesi di mancato pagamento del canone il proprietario potrà rivolgersi direttamente o tramite un legale all'Ufficiale Giudiziario del luogo ove è posto l'immobile, al quale verranno consegnate copia del contratto regolarmente registrato e atto di autocertificazione del proprietario del mancato pagamento di minimo due mensilità di canone locatizio.

L'ufficiale giudiziario emetterà una dichiarazione di sfratto che comunicherà al conduttore o in mancanza lo affiggerà alla porta dell'immobile da liberare; al provvedimento potrà essere fatta opposizione con il patrocinio di un legale davanti al giudice competente per luogo entro 7 giorni, motivi dell'opposizione potranno essere solo eccezioni in ordine alle obbligazioni nascenti dal contratto; entro lo stesso termine il conduttore potrà sanare la morosità direttamente nelle mani dell'ufficiale giudiziario con il solo ristoro delle spese vive o rilasciare spontaneamente l'immobile. In caso di mancato rilascio e mancata opposizione lo sfratto sarà eseguito entro il **termine massimo di 60 gg.**

**Liberazione degli immobili per finita locazione**

Convalida dello sfratto giudiziale con il patrocinio di un legale come attualmente previsto.

Rilascio dell'immobile a cura dell'ufficiale giudiziario **entro 6 mesi massimo decorrenti dalla data indicata nel provvedimento**

**prevedere una tassazione unica su tutti i redditi di locazione al 22%**

L'intervento sulla materia locatizia, sbloccherebbe in modo esponenziale tutte le problematiche relative al mercato delle locazioni immobiliari in Italia, immettendo sul mercato tutti quegli immobili che oggi ne sono sottratti per il timore dei proprietari di non riottenere la disponibilità dell'immobile, o di tutti quei soggetti che avendo subito la morosià del conduttore hanno avuto uno grave perdita economica causata dai lunghi tempi per il rilascio.

Eliminerebbe o ridurrebbe a livello residuale, la grave piaga delle locazioni irregolari, rendendo invalidi i contratti non redatti per iscritto e non registrati disincentivata da una previsione equa di tassazione del canone che in molti casi è il reddito che supporta la pensione di tutte quelle persone che hanno investito i propri risparmi acquistando un immobile.

Aumenterebbe il numero degli immobili disponibili sul mercato, l'aumento dell'offerta riequilibrerebbe i prezzi della locazione e darebbe un importante impulso al mercato immobiliare, visto anche le poche occasioni di investimento attuali, che potrebbe fare da volano per una ripresa dell'economia.